



TUTELA LEGALE SpA

Contratto di assicurazione
di tutela legale

PROFESSIONISTI

Il contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Ania – Associazioni consumatori – Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari.

Il presente Set informativo, contenente il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Danni e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Tutela Legale Spa

iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169



Prodotto: PROFESSIONISTI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Professionisti è un contratto di assicurazione di tutela legale che offre assistenza e rimborso delle spese legali, peritali e processuali per la difesa degli interessi e dei diritti dei Liberi Professionisti (e/o di Studi Professionali o di Società tra Professionisti) assicurati e delle persone che con essi collaborano.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione di tutela legale offre

- ✓ assistenza per la risoluzione amichevole delle controversie
- ✓ rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute dagli assicurati in sede stragiudiziale e giudiziale

La Polizza opera in ambito penale e civile e garantisce assistenza e rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per

- difendersi dall'accusa di aver commesso un reato
- impugnare provvedimenti disciplinari dell'Ordine/Collegio di appartenenza
- richieste di risarcimento avanzate da terzi nei loro confronti
- ricorsi avverso sanzioni amministrative.

La somma massima a disposizione per ogni vertenza (massimale per sinistro) è di € 15.000 o € 30.000, dietro pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per vertenze

- ✗ derivanti da fatto doloso degli assicurati
- ✗ conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive
- ✗ insorte in un momento nel quale la posizione del professionista nei confronti del proprio Ordine Professionale non era regolare
- ✗ conseguenti ad attività esercitate in qualità di componente presso un Ordine professionale o un Consiglio di Disciplina
- ✗ derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva
- ✗ in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale e di concorrenza sleale
- ✗ aventi ad oggetto comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi
- ✗ aventi ad oggetto rapporti tra soci e tra soci ed amministratori
- ✗ derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata
- ✗ derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili, natanti o imbarcazioni munite di motore



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è esclusa e nessun indennizzo è dovuto agli assicurati per le controversie

- ! aventi un valore in lite inferiore ad € 350,00
- ! contro Tutela Legale Spa

Il limite massimo di rimborso delle spese dovute all'avvocato domiciliatario è pari ad € 2.500 per sinistro.

La polizza non copre il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate con la presente assicurazione operano per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di pagare il premio dovuto alla Compagnia;
- devi pagare le rate di premio successive alla prima;
- devi comunicare, nel corso del contratto, ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, sei tenuto:

- ad avvisare tempestivamente e per iscritto l'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente la Compagnia;
- a far pervenire alla Compagnia, anche successivamente alla denuncia, ogni notizia e copia di ogni documento utile alla sua trattazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione del certificato di assicurazione.

Il pagamento è annuale e deve essere pagato all'intermediario cui è assegnata la Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'aderente ha l'obbligo di pagare il premio previsto dal presente contratto.

L'aderente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro il settimo giorno dalla data di effetto del certificato; in mancanza del pagamento nei termini, l'assicurazione avrà effetto dalla data effettiva del pagamento.

Alle scadenze convenute l'aderente è tenuto al pagamento delle rate di premio successive entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del certificato; in mancanza del pagamento nei termini, l'assicurazione cesserà.

Il certificato di adesione ha durata annuale senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la Polizza?

Il certificato di adesione ha durata annuale e le garanzie sono prestate senza tacito rinnovo.

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
DIP aggiuntivo Danni

Compagnia: Tutela Legale Spa

Prodotto: PROFESSIONISTI (ed. 04/2024)

Il DIP aggiuntivo Danni è aggiornato al 23.04.2024

Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Tutela Legale Spa

Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano, tel. +39 02 89600700

Sito internet: www.tutelalegale.it

E-mail: info@tutelalegale.it

PEC: direzione@pec.tutelalegalespa484.it

L'Impresa è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 "tutela legale" (Provvedimento ISVAP n. 2656 del 1° dicembre 2008) e nel ramo 16 "perdite pecuniarie di vario genere" (Provvedimento ISVAP n. 2975 del 30 aprile 2012), iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Tutela Legale Spa è pari a € 9,946 milioni, di cui € 2,500 milioni di capitale sociale e € 7,446 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati. Il valore dell'indice di solvibilità SCR (Solvency Capital Requirement) è 258,05%, il valore dell'indice di solvibilità MCR (Minimum Capital Requirement) è 314,6%. Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della Società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2023). Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a € 3.374.446, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a € 2.700.000. I fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a € 8.707.604, quelli a copertura dell'MCR sono pari a € 8.493.874. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di Tutela Legale Spa è disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: I Nostri Numeri - Bilancio di Tutela Legale.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

DIFESA PENALE	<p>la difesa in sede penale nei procedimenti per <i>reati colposi</i>;</p> <p>la difesa in sede penale nei procedimenti per <i>reati dolosi</i>, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:</p> <p>a. con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis del Codice Penale),</p> <p>b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),</p> <p>c. con la derubricazione del titolo di reato da <i>doloso</i> a <i>colposo</i>.</p> <p>La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.</p> <p>Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società potrà anticipare le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda diversamente da quanto previsto nel presente articolo, la Società richiederà il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati che le dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla richiesta;</p>
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	l'impugnazione di provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'Assicurato dall'Ordine Professionale di appartenenza o dall'organismo di controllo della professione;
AZIONE CIVILE	l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi;

OPPOSIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	l'opposizione contro sanzioni amministrative anche pecuniarie purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 500,00 (cinquecento) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività professionale;
DIFESA CIVILE	<p>la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi.</p> <p>La garanzia opera solo in presenza di un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale regolarmente operante ed interviene alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di primo rischio per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile; - nel caso in cui, in presenza di un <i>sinistro</i> coperto dalla <i>Polizza</i> di Responsabilità Civile Professionale, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la <i>Società</i> presta assistenza <i>stragiudiziale</i> finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile Professionale, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Tutte le spese sostenute per attività svolte successivamente alla costituzione in giudizio non sono oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al precedente capoverso, nell'ipotesi in cui la presente garanzia intervenga dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile). <p>L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla <i>Polizza</i> e al <i>sinistro</i> di Responsabilità Civile Professionale in primo rischio.</p>
SPECIAL PROTECTION	<p>Questa garanzia opera nel caso in cui vengano contestate agli assicurati violazioni di disposizioni contenute nei seguenti Decreti Legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 81/2008 (<i>Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro</i>) - 152/2006 (<i>Norme in materia ambientale - Tutela dell'Ambiente</i>) - 193/2007 (<i>Sicurezza Alimentare</i>) - 231/2001 (<i>Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche</i>) - 472/1997 (<i>Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie</i>) <p>nonché nel Reg. UE 2016/679 (<i>Regolamento generale sulla protezione dei dati</i>).</p> <p>La garanzia opera in ambito penale e comprende altresì il ricorso contro provvedimenti o sanzioni amministrative riferiti ad una delle norme sopra richiamate. Sono inclusi i procedimenti promossi davanti al Garante per la protezione dei dati personali.</p>
RETROATTIVITÀ PENALE	Questa garanzia opera in ambito penale per estendere retroattivamente fino a 2 o 5 anni la copertura della difesa penale a condizione che l'Assicurato non sia a conoscenza dei fatti che danno origine alla contestazione del reato al momento della stipula del contratto e che il sinistro inizi durante il periodo di validità dello stesso.
DIRITTO ALL'OBLIO RAFFORZATO	<p>In presenza di un'assoluzione o di una decisione di non luogo a procedere, per cui è prevista l'applicazione del diritto all'oblio rafforzato, la garanzia interviene per ripristinare la reputazione online dell'Assicurato. È previsto il rimborso dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attivazione team e programmazione progetto - Analisi completa della reputazione attuale tramite software integrati e personali - Classificazione dei risultati, elaborazione delle priorità di rimozione - Elaborazione strategia di richiesta rimozione calibrata per le piattaforme coinvolte con consulenza studi legali associati - Redazione ed inoltro richieste di rimozione/deindicizzazione/sostituzione nome con il puntato presso gli uffici competenti con conferma ricezione - Gestione risposte e comunicazioni con responsabili delle piattaforme e aggiornamento strategia real-time - Inoltro di documentazione a supporto od organizzazione call/incontri personali con responsabili - Verifica della effettiva e definitiva rimozione/deindicizzazione dai motori di ricerca - Invio richiesta di rimozione cache ai dipartimenti Google Ireland o Google LLC <p>La presente garanzia è prestata entro il sotto limite di 2.000 €</p>

La copertura prevede un massimale di € 15.000 per sinistro, accettando di pagare un premio più alto il massimale può essere elevato a € 30.000. Il massimale prescelto e il relativo premio sono indicati in Polizza.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Attività professionale

Nel caso di difesa contro richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati, la garanzia opera solo in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile Professionale e, nel caso in cui l'assicuratore non intervenga a difesa del comune Assicurato, la Polizza rimborsa le spese sostenute per la sola costituzione in giudizio.

Nel caso di ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, la garanzia opera purchè il ricorso venga anche solo parzialmente accolto.

SPECIAL PROTECTION

Nel caso di ricorsi contro sanzioni amministrative pecuniarie, la garanzia non opera se la somma ingiunta è inferiore ad € 500 (cinquecento).

RETROATTIVITÀ PENALE

La conoscenza dei fatti che possono dare origine al procedimento penale deve avvenire in costanza di Polizza e il sinistro deve iniziare durante il periodo di validità della stessa. I reati devono essere avvenuti fino a 5 anni antecedenti alla stipula del contratto.

DIRITTO ALL'OBLIO RAFFORZATO

La garanzia opera con sotto limite di € 2.000,00.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro La denuncia del sinistro va fatta tempestivamente (non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza) all'intermediario cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia. La denuncia deve essere integrata da ogni elemento e documento utili alla gestione del sinistro. Anche successivamente alla denuncia, l'Assicurato deve far pervenire alla Compagnia ogni atto o documento pervenutogli o richiesto dalla Compagnia stessa per un'utile gestione del sinistro.
	Assistenza diretta / in convenzione Non è prevista nessuna prestazione diretta o in convenzione fornita da altri soggetti.
	Gestione da parte di altre Imprese Non è previsto l'intervento di altre imprese nella trattazione dei sinistri.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita parziale o totale del diritto alle prestazioni, l'annullamento del contratto o il recesso da parte della Compagnia.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.


Quando e come devo pagare?


Premio	Il premio può essere pagato all'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente alla Compagnia (anche attraverso la <i>Home Insurance</i> , nell'area dedicata del sito web) con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. L'importo del premio comprende le imposte previste dalla legge. Se scelta l'opzione "indicizzazione", ad ogni scadenza annuale il premio e i massimali sono adeguati in base all'evoluzione dell'" <i>Indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati</i> ", pubblicato dall'ISTAT.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa all'Assicurato la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il certificato di adesione ha durata annuale e le garanzie sono prestate senza tacito rinnovo. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere dopo novanta giorni dalla data di decorrenza.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia in corso di contratto.

 Come posso disdire la Polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contraente che acquista il contratto distribuito a distanza, può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal pagamento del premio mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PEC all'indirizzo dell'Intermediario WILLIS ITALIA SPA • lettera raccomandata a/r da inviare alla direzione della Compagnia con indicazione del numero del contratto, copia del proprio documento di identità e l'IBAN per il rimborso del premio. <p>Se il contraente esercita il diritto di ripensamento, la Compagnia restituisce il premio versato.</p>
Risoluzione	Non sono previste cause di risoluzione.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Liberi Professionisti e/o Studi Professionali o Società tra professionisti (con esclusione di quelli che esercitano una professione in ambito medico/sanitario).	

 Quali costi devo sostenere?	
Per la distribuzione di questo prodotto, la Compagnia riconosce agli intermediari una provvigione media pari al 28,58% del premio imponibile pagato dal Contraente.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>Tutela Legale Spa Funzione Reclami Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 MILANO Fax +39 02 89600719 E-mail: reclami@tutelalegale.it.</p> <p>I reclami sono trattati dalla funzione aziendale sopra indicata. Il riscontro deve essere fornito entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere sospeso per un tempo massimo di quindici giorni per le necessarie integrazioni istruttorie se il reclamo si riferisce a comportamenti degli Agenti, o loro dipendenti o collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti o collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario che provvederà a gestirli. Sarà cura della Compagnia trasmetterli all'intermediario interessato (dandone contestuale notizia al reclamante) qualora pervengano direttamente alla Compagnia.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile su sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Tutela Legale Spa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di disaccordo tra Assicurato e Compagnia in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione di un sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità. L'Assicurato e la Compagnia contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

OGGETTO DEL CONTRATTO	3
<i>Art. 1 Qual è lo scopo del contratto</i>	3
<i>Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto</i>	3
<i>Art. 3 Quali spese vengono rimborsate</i>	3
SOGGETTI E CASI ASSICURATI.....	3
<i>Art. 4 Chi è Assicurato.....</i>	3
<i>Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso</i>	3
ESCLUSIONI E LIMITI	5
<i>Art. 6 Massimali.....</i>	5
<i>Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto.....</i>	5
<i>Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia</i>	6
<i>Art. 9 Dove vale l'assicurazione</i>	6
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	7
<i>Art. 10 Denuncia del sinistro.....</i>	7
<i>Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro.....</i>	7
<i>Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale.....</i>	7
<i>Art. 13 Incarico ad altri professionisti.....</i>	7
<i>Art. 14 Rimborso delle spese</i>	7
<i>Art. 15 Revoca e rinuncia del legale.....</i>	7
<i>Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato.....</i>	8
<i>Art. 17 Termine del rimborso.....</i>	8
<i>Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico</i>	8
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO	8
<i>Art. 19 Pagamento dell'assicurazione</i>	8
<i>Art. 20 Altre assicurazioni.....</i>	8
<i>Art. 21 Rinnovo tacito</i>	8
<i>Art. 22 Recesso.....</i>	8
<i>Art. 23 Risoluzione anticipata</i>	8
<i>Art. 24 Prescrizione</i>	8
<i>Art. 25 Indicizzazione ISTAT</i>	9
<i>Art. 26 Oneri fiscali.....</i>	9
<i>Art. 27 Modifiche dell'assicurazione</i>	9
<i>Art. 28 Rinvio alle norme di legge.....</i>	9

GLOSSARIO

ARBITRATO: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

CARENZA: periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia diviene concretamente efficace.

CONTRAENTE: soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTRIBUTO UNIFICATO: somma che deve pagare all'Erario la parte che vuole avviare un giudizio. Il legislatore stabilisce i casi di esonero e l'importo che varia in relazione al valore della causa ed all'organo competente a giudicare.

CONTROPARTE: la parte avversaria in una controversia.

CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

DISDETTA: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

INCIDENTE STRADALE: evento involontario e accidentale che, coinvolgendo veicoli, persone o animali, turba e/o interrompe la regolare circolazione stradale e dal quale possono derivare danni a persone, animali o cose.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LEGALE DOMICILIATARIO: legale indicato dall'avvocato incaricato della gestione della pratica per lo svolgimento delle attività di cancelleria e sostituzione di udienza.

MASSIMALE: massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.

PARTI: il Contraente e la Società.

POLIZZA: documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società.

REATO: comportamento antiggiuridico che dà luogo a violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla pena per essi prevista dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "reato colposo" e "reato doloso"). Per le contravvenzioni, la legge prevede che l'autore ne risponda indipendentemente dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

REATO COLPOSO: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.

REATO CONTINUATO: istituto giuridico del diritto penale che si configura quando un medesimo soggetto, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

REATO DOLOSO: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Sono dolosi tutti i delitti tranne quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

RECESSO: manifestazione di volontà con cui una delle Parti di un contratto ne produce la cessazione.

RISCHI NOMINATI: i rischi assunti da parte dell'assicuratore, che di conseguenza non è obbligato per eventi ad essi non ascrivibili.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: decisione del giudice non più impugnabile, per intervenuta scadenza dei termini, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Sugli stessi fatti oggetto della sentenza passata in giudicato nessun giudice può nuovamente pronunciarsi.

SINISTRO: evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'Assicurato.

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice Tutela Legale Spa o Tutela Legale.

SPESE DI GIUSTIZIA: sono i compensi e le indennità spettanti a soggetti terzi rispetto al procedimento (nel processo penale sono terze tutte le persone diverse dalle Parti e dal giudice quali, ad esempio, i consulenti tecnici e i testimoni) liquidate direttamente dal giudice.

STRAGIUDIZIALE: tutto ciò che è diverso dal giudizio, accordi e procedure che avvengono tra le Parti fuori dal tribunale; fase prevista per le coperture in ambito civile.

SPESE DI SOCCOMBENZA: spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

VALORE IN LITE: determinazione del valore della controversia.

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono evidenziati "in grassetto" i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse. In *corsivo* sono indicati termini o espressioni il cui significato è definito nel glossario.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute **fino all'importo del *massimale* indicato in *Polizza*, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.**

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella fase *stragiudiziale* e si impegna ad ottenere una risoluzione amichevole della controversia evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella *stragiudiziale*, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate").

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all'attività svolta dall'avvocato in favore dell'*Assicurato*, comprese quelle del *legale domiciliatario* e quelle dovute alla *controparte* in caso di soccombenza o di *transazione*;
2. le spese processuali, vale a dire il *contributo unificato*, la registrazione di atti giudiziari, e le *spese di giustizia* nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall'*Assicurato* o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita obbligatoria, mediazione civile, *arbitrato*).

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni "Soggetti e casi assicurati", "Cosa fare in caso di *sinistro*" ed "Esclusioni e limitazioni".

SOGGETTI E CASI ASSICURATI

Art. 4 Chi è Assicurato

Ai sensi del presente contratto, sono considerati "*Assicurati*":

- il *Contraente* (libero professionista o Studio Professionale o Società tra Professionisti);
- i professionisti che prestano attività professionale per il *Contraente*;
- i dipendenti e i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro, gli stagisti, i tirocinanti, i praticanti;
- il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati personali e gli Incaricati, nell'esercizio delle funzioni previste dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Il presente contratto è a *rischi nominati* e opera, nell'ambito dell'attività professionale indicata in *Polizza*, a tutela degli *Assicurati* per violazioni di legge o per lesioni di diritti, solo per eventi riferibili ai casi di seguito indicati:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. **Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis del Codice Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di *reato da doloso a colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società potrà anticipare le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila//00) in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda diversamente da quanto previsto nel presente articolo, la Società richiederà il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati che le dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla richiesta;

3. l'impugnazione di provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'*Assicurato* dall'Ordine Professionale di appartenenza o dall'organismo di controllo della professione;
4. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti *dall'Assicurato* per fatto illecito di terzi; **(SE PAGATO RELATIVO SOVRA PREMIO)**

5. l'opposizione contro sanzioni amministrative anche pecuniarie **purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 500,00 (cinquecento/00) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività professionale;**
6. la difesa dell'*Assicurato* in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi.

La garanzia opera solo **in presenza di un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale regolarmente operante ed interviene alle seguenti condizioni:**

- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di primo rischio per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile;
- nel caso in cui, in presenza di un *sinistro* coperto dalla *Polizza* di Responsabilità Civile Professionale, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'*Assicurato* nella costituzione in giudizio, la *Società* presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile Professionale, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Tutte le spese sostenute per attività svolte successivamente alla costituzione in giudizio non sono oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al precedente capoverso, nell'ipotesi in cui la presente garanzia intervenga dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile).

L'*Assicurato* è tenuto a produrre la documentazione relativa alla *Polizza* e al *sinistro* di Responsabilità Civile Professionale in primo rischio.

7. **SPECIAL PROTECTION**

Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 ("*Quali spese vengono rimborsate*") è prestato esclusivamente nei casi originati da contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dai seguenti provvedimenti normativi:

- D. Lgs. 81/08, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
- D. Lgs. 193/07, in materia di sicurezza alimentare
- D. Lgs. 152/06, in materia di tutela dell'ambiente
- Reg. UE 2016/679 in materia di tutela della privacy
- D. Lgs. 472/97 in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,

limitatamente alle fattispecie di seguito elencate:

- 7a. la difesa dell'*Assicurato* in sede civile per richieste risarcitorie originate da violazioni delle disposizioni normative sopra indicate.

La garanzia opera solo **in presenza di un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale regolarmente operante ed interviene alle seguenti condizioni:**

dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di primo rischio per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile;

nel caso in cui, in presenza di un *sinistro* coperto dalla *Polizza* di Responsabilità Civile Professionale, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'*Assicurato* nella costituzione in giudizio, la *Società* presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile Professionale, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Tutte le spese sostenute per attività svolte successivamente alla costituzione in giudizio non sono oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al precedente capoverso, nell'ipotesi in cui la presente garanzia intervenga dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile). Nel caso in cui la *Polizza* di Responsabilità Civile Professionale in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di *sinistro*, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio.

L'*Assicurato* è tenuto a produrre la documentazione relativa alla *Polizza* ed al *sinistro* di Responsabilità Civile Professionale in primo rischio;

- 7b. i procedimenti di competenza del Garante per la protezione dei dati personali.

D. Lgs. 231/01 - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 ("*Quali spese vengono rimborsate*") è prestato, nell'ambito del D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- 7c. la difesa del *Contraente* nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs. 231/01. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in giudicato che accerti l'assenza di responsabilità del *Contraente*. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del *reato*.

D. Lgs. 472/97 - Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 ("*Quali spese vengono rimborsate*") è prestato, inoltre, nell'ambito del D. Lgs. 472/97 in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, limitatamente alla seguente fattispecie:

7d. procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. **La garanzia si intende prestata a favore del Contraente** che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. **Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve dell'Assicurato.**

8. RETROATTIVITÀ PENALE DUE ANNI

Nell'ambito della difesa in sede penale, il rimborso degli oneri previsti all'Art. 3 (*"Quali spese vengono rimborsate"*) è prestato a tutela dei diritti dell'Assicurato anche nel caso in cui i reati contestati all'Assicurato si collochino temporalmente fino a 2 anni precedenti alla stipula della presente Polizza, a condizione che l'Assicurato non sia a conoscenza dei fatti che danno origine a tali contestazioni al momento della stipula del contratto e che il sinistro inizi durante il periodo di validità dello stesso.

9. RETROATTIVITÀ PENALE CINQUE ANNI (SE PAGATO RELATIVO SOVRA PREMIO)

Nell'ambito della difesa in sede penale, il rimborso degli oneri previsti all'Art. 3 (*"Quali spese vengono rimborsate"*) è prestato a tutela dei diritti dell'Assicurato anche nel caso in cui i reati contestati all'Assicurato si collochino temporalmente fino a 5 anni precedenti alla stipula della presente Polizza, a condizione che l'Assicurato non sia a conoscenza dei fatti che danno origine a tali contestazioni al momento della stipula del contratto e che il sinistro inizi durante il periodo di validità dello stesso.

10. DIRITTO ALL'OBLIO RAFFORZATO

In presenza di un'assoluzione o di una decisione di non luogo a procedere, per cui è prevista l'applicazione del diritto all'oblio rafforzato, la garanzia interviene per ripristinare la reputazione online dell'Assicurato. È previsto il rimborso dei seguenti servizi:

- Attivazione team e programmazione progetto
- Analisi completa della reputazione attuale tramite software integrati e personali
- Classificazione dei risultati, elaborazione delle priorità di rimozione
- Elaborazione strategia di richiesta rimozione calibrata per le piattaforme coinvolte con consulenza studi legali associati
- Redazione ed inoltro richieste di rimozione/deindicizzazione/sostituzione nome con il puntato presso gli uffici competenti con conferma ricezione
- Gestione risposte e comunicazioni con responsabili delle piattaforme e aggiornamento strategia real-time
- Inoltro di documentazione a supporto od organizzazione call/incontri personali con responsabili
- Verifica della effettiva e definitiva rimozione/deindicizzazione dai motori di ricerca
- Invio richiesta di rimozione cache ai dipartimenti Google Ireland o Google LLC

La presente garanzia è prestata entro il sotto limite di € 2.000,00 (duemila/00).

ESCLUSIONI E LIMITI

Art. 6 Massimali

In relazione ad ogni sinistro, è previsto il rimborso delle spese indicate all'Art. 3 (*"Quali spese vengono rimborsate"*), fino all'importo del *massimale* pari a € 15.000,00 o € 30.000,00 secondo quanto indicato sul frontespizio del singolo certificato, dedotte eventuali franchigie.

Le spese del *legale domiciliatario* sono rimborsate, nei limiti del *massimale* per *sinistro*, solo per l'attività svolta in fase giudiziale e fino ad un importo massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto

L'assicurazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- insorte in un momento nel quale la posizione del professionista nei confronti del proprio Ordine Professionale non era regolare;
- conseguenti ad attività esercitate in qualità di componente presso un Ordine professionale o un Consiglio di Disciplina;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 (*"In quali casi è previsto il rimborso"*));
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti o imbarcazioni munite di motore;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;
- derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale;
- in materia di concorrenza sleale;

- aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'Art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- derivanti da licenziamento o provvedimenti disciplinari adottati dal *Contraente* a causa di riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività professionale;
- aventi ad oggetto rapporti tra soci e tra soci ed amministratori;
- aventi ad oggetto il recupero di crediti;
- di natura contrattuale;
- derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall'edificazione di nuovi immobili;
- derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- con Enti o Istituti di assicurazioni previdenziali e sociali;
- derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili;
- aventi *valore in lite* inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta);
- contro Tutela Legale Spa.

Si precisa inoltre che:

- è previsto il rimborso delle spese relative all'intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio;
- si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della *Società*;
- in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente *Polizza*, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del *Contraente*;
- in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per *sinistri* originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente *Polizza* o la cui rescissione, risoluzione o *disdetta* sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per *sinistri* che iniziano durante il periodo di validità della *Polizza* e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della *Polizza* stessa. Il rimborso degli oneri previsti all'Art. 3 ("*Quali spese vengono rimborsate*") è prestato a tutela dei diritti dell'*Assicurato* anche nel caso in cui i reati contestati all'*Assicurato* si collochino temporalmente fino a 2 anni (oppure 5 anni) precedenti alla stipula della presente *Polizza*, a condizione che l'*Assicurato* non sia a conoscenza dei fatti che danno origine a tali contestazioni al momento della stipula del contratto e che il *sinistro* inizi durante il periodo di validità dello stesso. (SE PRESENTE RETROATTIVITA' RETROATTIVITÀ PENALE CINQUE ANNI)

Nel caso in cui l'*Assicurato* cessa la propria attività, o in caso di decesso dell'*Assicurato*, il presente contratto opera per *sinistri* che iniziano durante il periodo di validità della *Polizza* e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della *Polizza* stessa e denunciato entro 5 anni dal verificarsi del *sinistro*.

Se il fatto che origina il *sinistro* si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.

Per le controversie contrattuali, il presente contratto non opera se l'inadempimento (anche solo presunto o contestato) che le origina si verifica nei primi 90 giorni dalla data di adesione di ogni professionista alla *Polizza*. Tale periodo di *carezza* non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia e solo per le prestazioni previste in entrambi i contratti. In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di assicurazione e della *Polizza* stipulata con il precedente assicuratore.

La presente *Polizza* segue, senza soluzione di continuità, la precedente *Polizza* Collettiva n. IFL0008726 stipulata con la Spettabile *AIG*, l'operatività della presente *Polizza* si estende anche ai *sinistri* originati da fatti o atti accaduti o posti in essere durante il periodo di validità della polizza precedente a condizione che ricorrano le tre circostanze di seguito indicate:

- a) l'*Assicurato* abbia provveduto a denunciare il *sinistro* al precedente assicuratore nei medesimi termini in cui è successivamente denunciato alla *Società*;
- b) il precedente assicuratore abbia respinto il sinistro unicamente perché, pur accaduto durante la vigenza della *Polizza* con esso stipulata, denunciato oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri successivamente alla cessazione del contratto assicurativo;
- c) non sia stata contestata dal precedente assicuratore l'operatività della garanzia per il ritardato o mancato pagamento del premio.

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di assicurazione e della *polizza* stipulata con il precedente assicuratore.

Art. 9 Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per *sinistri* originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) verificatesi in Europa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve denunciare il *sinistro* all'intermediario cui è assegnata la *Polizza* oppure alla *Società* non appena il *sinistro* si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza, comunque non oltre i 30 giorni. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall'Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del *sinistro* che sia in possesso dell'Assicurato. In particolare, l'Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il *sinistro*, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del *sinistro*.

L'Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla *Società*, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro

Ricevuta la denuncia di *sinistro*, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare ogni utile tentativo di risoluzione amichevole della controversia.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della *Società*.

Per le coperture in ambito civile, fase prevista limitatamente ai casi indicati all'art. 5 "In quali casi è previsto il rimborso" ai punti n. 4, 6 e 7.

Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale

Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella fase *stragiudiziale*, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia cui affidare la trattazione del *sinistro* nella fase giudiziale. La scelta deve essere effettuata tra i legali che esercitano la professione nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge. Se l'Assicurato risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d'Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la *Società* rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un *legale domiciliatario* nei limiti quantitativi indicati all'Art. 6 ("Massimali").

La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:

- a tutti i casi nei quali possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la *Società* e l'Assicurato;
- ai sinistri aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
- ai procedimenti penali.

Se l'Assicurato non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla *Società* di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. L'Assicurato deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso. La *Società* conferma al legale, a norma del presente contratto, l'incarico professionale in tal modo conferito dall'Assicurato.

Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della *Società*.

Anche nella fase giudiziale, l'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della *Società*.

Art. 13 Incarico ad altri professionisti

Qualora si renda necessario (anche nella fase *stragiudiziale*) l'intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli assicurati, la *Società* deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all'incarico. In questi casi, si applica la normativa di cui all'Art. 12 ("Gestione giudiziale del *sinistro* e incarico al legale").

Art. 14 Rimborso delle spese

Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla *Società* (nei limiti del *massimale* previsto in *Polizza* e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla *controparte*. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l'Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della *Società*.

La *Società* rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del *legale domiciliatario* nei limiti di cui all'Art. 6 ("Massimali")) e di un solo perito/consulente per area di competenza.

Art. 15 Revoca e rinuncia del legale

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio, l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla *Società* il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti, indicando per quale dei due legali intenda chiedere alla *Società* il rimborso delle spese sostenute. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, **di comune accordo fra le Parti**, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità.

L'Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 17 Termine del rimborso

Tutela Legale si impegna a pagare l'*indennizzo* all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.

Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico

Si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*:

- le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente *Polizza* dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
- le imputazioni penali per *reato continuato*.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.



NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO

Art. 19 Pagamento dell'assicurazione

L'aderente ha l'obbligo di pagare il *premio* previsto dal presente contratto.

L'aderente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro il settimo giorno dalla data di effetto del certificato; in mancanza del pagamento nei termini, l'assicurazione avrà effetto dalla data effettiva del pagamento.

Alle scadenze convenute l'aderente è tenuto al pagamento delle rate di *premio* successive entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del certificato; in mancanza del pagamento nei termini, l'*assicurazione* cesserà.

Il certificato di adesione ha durata annuale senza tacito rinnovo.

Art. 20 Regolazione del premio

Si rinvia a quanto indicato nelle condizioni della polizza collettiva n. 415398.

Art. 21 Altre assicurazioni

L'aderente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro* l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 22 Rinnovo tacito

Il certificato di adesione ha durata annuale e le garanzie sono prestate senza tacito rinnovo.

Art. 23 Recesso

Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di *premio* relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di contratto distribuito a distanza, l'aderente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal pagamento del premio mediante:

- PEC all'indirizzo dell'Intermediario WILLIS ITALIA SPA
- lettera raccomandata a/r da inviare alla direzione della Compagnia con indicazione del numero del contratto, copia del proprio documento di identità e l'IBAN per il rimborso del premio.

Se l'aderente esercita il diritto di ripensamento il certificato non produce alcun effetto e la Compagnia restituisce il premio versato, al netto delle imposte di legge, entro 14 giorni da quando ha ricevuto i documenti e le informazioni richieste.

In caso di denuncia di *sinistro* entro 14 giorni dal pagamento del premio, l'aderente non può esercitare il diritto di ripensamento.

Art. 24 Risoluzione anticipata

Il contratto si risolve di diritto qualora l'aderente o l'Assicurato siano sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale.

La garanzia è prestata solo per i *sinistri* già presi in carico dalla Società e fino alla loro definizione.

Art. 25 Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 26 Indicizzazione ISTAT

Se il *Contraente* ha scelto di indicizzare il *premio* e il *massimale* di *Polizza* sulla base dell'“indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” (FOI), pubblicato annualmente dall'ISTAT, si applicano i seguenti criteri:

- a. nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b. alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, **il *premio* e il *massimale* vengono aumentati o ridotti in proporzione;**
- c. l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il *premio* e il *massimale* subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle *Parti* rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.

Art. 27 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 28 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 29 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente *contratto*, valgono le norme di legge.

Art. 30 Clausola Broker

Il *contraente* affida la gestione ed esecuzione del presente contratto a WILLIS ITALIA SPA n° B000083306 di iscrizione al RUI in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del *Contraente* dal Broker che tratterà con la *Società*.

Agli effetti tutti della presente *Polizza*, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'*Assicurato* alla *Società* si intenderà come fatta dall'*Assicurato* stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'*Assicurato* al Broker si intenderà come fatta alla *Società*, salvo quanto previsto all'Art. 22 per la disdetta che deve necessariamente essere esercitata direttamente dal *Contraente*.

La *Società* riconosce che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal *Contraente* al Broker, anche ai sensi dell'Art. 1901 del C.C.

